

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assessment al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), di seguito denominata legge;
- b) richiamato, in particolare, l'articolo 22, comma 1, della succitata legge regionale che prevede che, per l'anno 2021, la Regione trasferisca all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) le risorse ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la concessione di contributi a fondo perduto ai maestri di sci iscritti, nel 2021, nell'albo professionale regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 44/1999 e in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 30 aprile 2021, nonché alle scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999;
- c) preso atto che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1313 in data 28 luglio 2021, è stato disposto il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta della somma di euro 3.948.058,76 quale quota di riparto delle risorse di cui al sopra citato articolo 2, comma 2, lettera b), del d.l. 41/2021, demandando alla Regione la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, nel rispetto del divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 3 e 4, del predetto decreto-legge;
- d) richiamato inoltre l'articolo 22, comma 2, della succitata l.r. 15/2021, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale, sentita l'AVMS, la definizione dei criteri di riparto dei contributi in questione e i relativi importi;
- e) richiamato l'articolo 30 della l.r. 15/2021, il quale prevede che l'aiuto di cui all'articolo 22 della medesima legge è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- f) visti criteri di riparto dei contributi in oggetto e i relativi importi, nonché le ulteriori disposizioni applicative per la concessione ed erogazione, da parte dell'AVMS, dei contributi di cui trattasi, come riportati nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli;
- g) preso atto del parere espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 2658 in data 29 luglio 2021 in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come previsto dalle procedure approvate con propria deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016;
- h) dato atto che l'AVMS, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento turismo, sport e commercio n. 3524/T in data 21 luglio 2021, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
- i) considerato che il dirigente della Struttura enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e

valorizzazione del turismo), Titolo I (Spese correnti) attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti e professione del turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
- m) ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 15/2021, il trasferimento all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) - codice creditore 00129 - (C.F. 80005750072 - P.I. 006036600073) delle risorse statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del d.l. 41/2021, assegnate alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con decreto del Ministro del turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 per un ammontare pari a euro 3.948.058,76 (tremilioninovecentoquarantottomilacinquantotto/76);
- 2) di prenotare, a tal fine, la somma pari a euro 3.948.058,76 (tremilioninovecentoquarantottomilacinquantotto/76) per l'anno 2021, con imputazione della stessa sul capitolo U0025909 "Trasferimenti correnti da destinare all'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) correlati all'emergenza covid-19 per la concessione di contributi per i maestri di sci e le Scuole di sci", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 15/2021 i criteri di riparto delle risorse sub 1) e le ulteriori disposizioni applicative dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 15/2021, come declinate nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che all'impegno della spesa necessaria per il trasferimento delle risorse sub 1) si provveda entro il 2021 con provvedimento del dirigente della Struttura competente;
- 5) di dare atto che le risorse da destinare alla copertura della spesa di cui sopra sono stanziare al capitolo E0022715 "Trasferimenti correnti destinati alla concessione di contributi una tantum a fondo perduto a favore di maestri di sci e Scuole di sci, da destinare all'Associazione Valdostana Maestri di sci, correlati all'emergenza covid-19", per l'importo di euro 3.948.058,76 (tremilioninovecentoquarantottomilacinquantotto/76) e che con successivo provvedimento del dirigente competente verrà adottato l'accertamento dell'entrata;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1130 in data 8 settembre 2021

DISPOSIZIONI RECANTI I CRITERI DI RIPARTO E GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI AI MAESTRI DI SCI E LE SCUOLE DI SCI, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi una tantum a fondo perduto previsti dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), di seguito denominata legge, i maestri di sci iscritti, nel 2021, nell'albo professionale regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 44/1999 e in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 30 aprile 2021, nonché le scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999. A tale fine, i beneficiari sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Maestro di sci associato a una scuola di sci, in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999;
 - b) Maestro, libero professionista, titolare di Partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda per l'attività di maestro di sci;
 - c) Neo maestro di sci, abilitato all'esercizio dell'attività professione dal 1° marzo 2020;
 - d) Maestro di sci che non esercita l'attività professionale, ma iscritto all'albo professionale regionale al 30 aprile 2021;
 - e) Scuola di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999.

ARTICOLO 2 – FONTE DI FINANZIAMENTO E CRITERI DI RIPARTO

1. I contributi sono concessi dall'AVMS ai soggetti di cui all'articolo 1, a valere sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 41/2021 e da questa trasferiti all'AVMS per essere destinati nella percentuale del 97 per cento ai contributi in favore dei maestri di sci ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), e per il restante 3 per cento ai contributi da destinare alle scuole di sci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), negli importi e con le modalità definite negli punti seguenti del presente articolo.

2.1 MAESTRI DI SCI

1. I contributi sono suddivisi mediante due distinti piani di riparto e sono determinati negli importi di seguito elencati, sulla base della media dei redditi professionali dichiarati dal singolo richiedente nei periodi di imposta 2017/2018/2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito professionale più basso. I redditi autodichiarati dal richiedente, da considerare ai fini della determinazione dell'importo di contributo spettante, sono quelli derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale di maestro di sci, rinvenibili nelle dichiarazioni dei redditi riferite ai predetti anni di imposta (modello 730 o modello unico) nei seguenti righe o quadri:

- a) quadro RH (1 o seguenti), campo 4 per i maestri di sci associati a una Scuola di sci;
- b) rigo LM (22 o seguenti), campo 5 per i maestri di sci liberi professionisti in regime forfetario (sezione II);
- c) rigo LM 6, per i maestri di sci liberi professionisti in regime di vantaggio (sezione I);
- d) rigo RE23, per i maestri di sci liberi professionisti in regime ordinario;
- e) rigo RM3 Tipo "F", per i maestri di sci associati a una scuola sci e che hanno esercitato il diritto di recesso e incassato la relativa indennità;
- f) in caso di modifica del proprio inquadramento nel corso della stagione, sono sommati i redditi di cui alle sopraelencate ipotesi.

2.1.1. PRIMO RIPARTO

1. Il primo riparto è riservato ai maestri di sci che nei periodi di imposta 2017/2018/2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, hanno dichiarato una media di redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale fino a un massimo di euro 5.000.
2. I contributi riferiti al primo riparto sono concessi nei seguenti importi:
 - a) euro 200, per i maestri di sci che, non avendo svolto l'attività professionale durante l'intera stagione invernale 2019/2020, non hanno a tale titolo conseguito in detto periodo alcun reddito professionale;
 - b) euro 200, nel caso in cui la media dei redditi professionali nei periodi di imposta 2017-2018-2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, sia inferiore a euro 2.000;
 - c) euro 500, nel caso in cui la media dei redditi professionali nei periodi di imposta 2017-2018-2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, sia ricompresa tra euro 2.000 e euro 3.000;
 - d) euro 750, nel caso in cui la media dei redditi professionali nei periodi di imposta 2017-2018-2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, sia ricompresa tra euro 3.000 e euro 4.000;
 - e) euro 1.000, nel caso in cui la media dei redditi professionali nei periodi di imposta 2017-2018-2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, sia ricompresa tra euro 4.000 e euro 5.000;
 - f) euro 1.000, per i **neo Maestri di Sci**, di cui all'articolo 1, lettera c), del presente allegato.
3. Per i maestri di sci abilitati nell'anno 2018 che non possono dichiarare redditi professionali per tutti gli anni d'imposta considerati (2017/2018/2019), ai fini della determinazione del contributo spettante, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i redditi professionali maturati nel periodo d'imposta 2019.
4. Per i maestri di sci abilitati nell'anno 2019 che non possono dichiarare redditi professionali per tutti gli anni d'imposta considerati (2017/2018/2019), ai fini della determinazione del contributo spettante, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i redditi professionali maturati nel periodo d'imposta 2020.

2.1.2. SECONDO RIPARTO

1. Il secondo riparto è riservato ai maestri di sci che nei periodi di imposta 2017/2018/2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso, hanno dichiarato una media di redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale superiore a euro 5.000.
2. Sono comunque esclusi dal secondo riparto i maestri di sci che, non avendo svolto l'attività professionale durante l'intera stagione invernale 2019/2020, non hanno a tale titolo dichiarato per tale periodo alcun reddito professionale. Ad essi è unicamente riconosciuto il contributo di euro 200 di cui al punto 2.1.1. (Primo riparto), comma 2, lettera a).
3. L'ammontare dei contributi spettanti ai singoli beneficiari aventi titolo è determinato ripartendo le risorse che residuano a seguito dell'effettuazione del primo riparto in proporzione all'ammontare della media dei redditi professionali dichiarati dal singolo richiedente nei periodi di imposta 2017/2018/2019, escluso l'anno d'imposta con il reddito più basso. Per i beneficiari che dichiarano una media di redditi professionali di importo superiore a euro 50.000, il contributo ad essi spettante è calcolato considerando un importo medio pari ad euro 50.000.
4. Per i maestri di sci abilitati nell'anno 2018 che non possono dichiarare redditi professionali per tutti gli anni d'imposta considerati (2017/2018/2019), ai fini della determinazione del contributo spettante, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i redditi professionali dichiarati nel periodo d'imposta 2019.
5. Per i maestri di sci abilitati nell'anno 2019 che non possono dichiarare redditi professionali per tutti gli anni d'imposta considerati (2017/2018/2019), ai fini della determinazione del contributo spettante saranno tenuti in considerazione esclusivamente redditi professionali dichiarati nel periodo d'imposta 2020.
6. L'importo dei contributi, determinato in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, è in ogni caso ridotto del 40 per cento nei confronti dei maestri di sci che hanno dichiarato un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di maestro di sci, superiore a euro 20.000.
7. I contributi determinati nel secondo riparto sono in ogni caso concessi ai singoli beneficiari in misura non superiore all'importo da ciascuno di essi dichiarati come media dei redditi nei periodi di imposta considerati.

2.1.3. MAESTRI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD ALLENATORI DI SCI CLUB

1. Ai fini della determinazione dei contributi spettanti, i maestri di sci alpino e snowboard dovranno auto dichiarare quanto eventualmente percepito o concordato con lo sci club di appartenenza nella stagione invernale 2020/2021 per lo svolgimento dell'attività di allenatore di sci club. Tale importo è sottratto dalla media dei redditi dichiarati per gli anni di imposta considerati 2017/2018/2019 per la professione di maestro di sci e la quota di contributo spettante al maestro di sci allenatore è calcolata sulla base dell'importo residuo, con le modalità indicate ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del presente allegato.

2.2 SCUOLE DI SCI

1. I contributi in favore delle Scuole di sci sono concessi in proporzione alla media dei ricavi dichiarati dalle scuole di sci nei periodi di imposta 2017/2018/2019, escludendo l'anno d'imposta con il reddito più basso.
2. I ricavi presi in considerazione sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi riportati quadro RE - rigo RE2 – compensi derivanti dall'attività professionale.
3. Nei casi di Scuole di sci costituite e in regola per l'apertura al pubblico a partire dalla stagione invernale 2020/2021, il contributo è determinato in misura fissa e forfetaria in euro 2.000.
4. I contributi sono in ogni caso concessi alle singole scuole beneficiarie in misura non superiore all'importo da ciascuna di esse dichiarato come media dei ricavi/redditi nei periodi di imposta considerati.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata dell'AVMS nei termini, iniziali e finali, stabiliti dall'AVMS e da questa resi noti mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale.
2. Le istanze di contributo a fondo perduto non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
3. L'AVMS acquisisce dai richiedenti le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di accesso ai contributi nonché le seguenti attestazioni:
 - a) per i maestri di sci, di essere regolarmente iscritti, nel 2021, nell'Albo professionale regionale dei maestri di sci e in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 30 aprile 2021 e, se titolari di partita IVA, che la stessa è attiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) per le scuole di sci, di essere stata in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999;
 - c) di non aver usufruito delle indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 del decreto-legge 41/2021;
 - d) per i soli maestri di sci, di non aver beneficiato dei contributi previsti dagli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*) e 23 (*Contributo per le guide alpine valdostane*) della l.r. 15/2021 e di impegnarsi a non richiedere i medesimi contributi in caso di accoglimento della domanda;

- e) che il beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- f) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- g) **in alternativa a quanto riportato alla lettera f)**, SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in f);
- h) esclusivamente per le scuole di sci, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- i) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del presente allegato;
- j) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- k) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito dell'AVMS ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'AVMS concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;

- o) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
4. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a consentire l'effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella domanda presentata e a fornire all'AVMS ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve essere a tal fine debitamente conservata.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi ed erogati dall'AVMS nei limiti delle risorse alla stessa trasferite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge.
2. In applicazione dell'articolo 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 6 e, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 8.
3. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

ARTICOLO 5 - CUMULO

1. I contributi possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. I contributi possono essere altresì cumulati con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di 1.800.000 euro, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. I contributi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge non sono cumulabili con i contributi previsti dagli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*) e 23 (*Contributo per le guide alpine valdostane*) della medesima legge.
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del turismo n. 1313 del 28/07/2021, i contributi non sono altresì cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 del decreto-legge 41/2021.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI

1. L'AVMS dispone idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, l'AVMS può richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 7 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'AVMS provvede alla revoca dei contributi concessi:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente alla concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera a), l'importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito all'AVMS entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione all'AVMS deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 6 del presente allegato, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera a), incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96 la sanzione amministrativa, è irrogata da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. L'aiuto è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx.)

ARTICOLO 10 - RENDICONTO

1. L'AVMS comunica, entro il 31 dicembre 2021, alla Struttura Enti e professioni del turismo dell'Assessorato regionale ai Beni culturali, turismo, sport e commercio il rendiconto dei contributi erogati; il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa sostenuta, illustra i risultati ottenuti in termini di efficacia della misura, indicando, in particolare, il numero dei maestri e delle scuole di sci beneficiari e l'importo medio dei contributi liquidati.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nell'articolo 22, comma 1, della legge, che ha previsto il trasferimento all'AVMS delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. 41/2021 per essere destinate ai maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale nonché alle scuole di sci valdostane in relazione al protrarsi della crisi pandemica. L'articolo 32, comma 3, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
2. L'AVMS assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi.
3. L'AVMS tratterà i dati nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di protezione dei dati personali e fornirà agli interessati l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.